

Delibera n° 127

OGGETTO: PIANO REGOLATORE URBANISTICO GENERALE = REGOLAMENTO EDILIZIO = DEDUZIONI SUL VOTO 20 GIUGNO 1963 N°1225 DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP. =

Prot. N. _____
Elenco N. _____
Data di spedizione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale il 25.7.1964 giorno di mercato e per giorni uno solamente il 27.7.1964
Il Segretario Generale

PREFETTURA DI COMO

N. 51437 Div. 187
il approvato dalla C.R.P. nella seduta del 28/1/65 con tutti il parere favorevole del Consiglio Super. di Sanità espresso in seduta del 12-12-1964
Il PREFETTO
F.to *Sechinno*

Per copia conforme.
Como, li 29/1/1965
Il Segretario Generale

Escono temporaneamente dall'aula i Consiglieri On.Pigni e Sacerdoti: sono pertanto presenti n.23 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Piano Regolatore Urbanistico Generale con deliberazione 19.12.1956; che con deliberazione Consiliare del 5.12.1958 venivano adottate le Controdeduzioni alle Osservazioni; che col Voto del 16.3.1961 n°471 il Consiglio Superiore dei LL.PP., oltre ad altre considerazioni e prescrizioni, riprendendo il proprio Voto del 23.1.1961 sul Regolamento Edilizio, dichiarava che nei "Borghi e Frazioni il numero massimo dei piani da 7 deve essere portato a 5 e l'altezza massima da 24 metri a 18 metri"; che con deliberazioni consiliari 15.11.1961 e 26.2.1962 il Consiglio Comunale adottava alcune soluzioni tra quelle indicate dal Voto mentre per alcuni altri argomenti proponeva soluzioni diverse da quelle contenute nel Voto e per le zone Borghi e Frazioni riproponeva sulla base di considerazioni di ordine urbanistico e di natura pratica la soluzione dei tipi edilizi a 7 piani f.t. con altezza 24 metri, però con riduzione della densità edilizia territoriale da 8,5 a 7,5 mc/mq.;

Considerato che il Consiglio Superiore LL.PP. in sede di riesame del Piano, con voto del 20.6.1963 n°1225, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano a condizione però che da parte di questo Comune venga accolta la prescrizione relativa all'altezza massima dei fabbricati nei Borghi e nelle Frazioni di cui al precedente Voto 16.7.1961 sopra richiamato;

Atteso che il Consiglio di Stato, al cui esame sono stati sottoposti gli atti relativi al Piano Regolatore Generale, ha rilevato, con parere 30.10.1963 n°556/61, che questo Comune, nell'adeguarsi alle prescrizioni suggerite dal Consiglio Superiore LL.PP. con Voto del 16.3.1961 n°471, non ha provveduto a ridurre l'altezza massima dei fabbricati nei Borghi e nelle Frazioni da 7 a 5 piani;

Vista la nota n°89 del 4.2.1964 con la quale la Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Milano invita questo Comune a provvedere all'adozione delle prescrizioni di che trattasi con apposita deliberazione consiliare;

Rammentato che la soluzione dei tipi edilizi a 7 piani f.t. con altezza 24 metri, già adottata con deliberazione 19.12.1956, venne confermata da questo Consiglio Comunale con la deliberazione 15.11.1961 in quanto ritenuta valida e sostenibile;

Considerato tuttavia che, allo scopo di pervenire alla sollecita approvazione del Piano, appare opportuno uniformarsi alle prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP., apportando le conseguenti modifiche al Regolamento Urbanistico allegato al N.P.R.G., ed al Regolamento Edilizio;

Con voti favorevoli n.20 e contrari n.3, espressi per alzata di mano su n.23 Consiglieri presenti e votanti;

127

PIANO REGOLATORE URBANISTICO - GENERALE = REGOLAMENTO EDILIZIO = DEDUZIONI SUL VOTO 20 GIUGNO 1963 N°1225 DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP. =



A/18 - N. 11364 / V° BOLLO - ESATTE L. -200- Il Cassiere Titolare

Prot. N.

Elenco N.

Data di spedizione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata

affissa all'albo comunale il

25.7.1964 giorno di mercato e per

giorni uno solamente

li 27.7.1964

Il Segretario Generale

PREFETTURA DI COMO

N. Div.

IL PREFETTO

F.to

Per copia conforme.

Como, li

Il Segretario Generale

DELIBERA

1°) di sostituire il testo dei capoversi 2° e 3° dell'art.3 del regolamento Urbanistico allegato al N.P.R.G. adottato con deliberazione 19.12.1956 e successive modifiche con i seguenti:

- capv. 2° "Il numero massimo normale dei piani sarà di 5 f.t."
capv. 3° "L'altezza normale al piano di gronda sarà di 18 m."

2°) di sostituire il testo del 5° capoverso (Borghi e Frazioni) dell'art.33 del Regolamento Edilizio adottato con deliberazione con data 10.10.1958 e successive modifiche con il seguente:

- capv.5° "Il numero massimo normale dei piani sarà di 5 f.t. con altezza massima normale pari a 18 m."

modificando di conseguenza e corrispondentemente la tabella dei tipi edilizi allegata al Regolamento Edilizio.